

Estratto del Regolamento generale di Ateneo

D.R. 5 agosto 2013, n.28451 – Emanazione

CAPO II SISTEMA MUSEALE

Articolo 148 – Sistema Museale di Ateneo (SMA)

1. Il Sistema Museale di Ateneo, di seguito SMA, è un sistema unitario e coordinato delle strutture museali dell'università, denominate "poli museali", preposto allo sviluppo, alla gestione, alla fruizione, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio museale e delle collezioni dell'ateneo. Obiettivo dello SMA è la progressiva integrazione del complesso dei musei e delle collezioni dell'ateneo, anche allo scopo di costruire un itinerario ideale che colleghi la memoria storica agli orizzonti attuali del sapere in una visione multidisciplinare.

2. In particolare lo SMA ha il compito di promuovere e curare la conservazione del patrimonio museale dell'ateneo; promuovere e sostenere i progetti di sviluppo museale, anche in nuove sedi, i programmi di nuove acquisizioni e di restauro di reperti, i programmi di catalogazione delle collezioni; promuovere e coordinare le attività espositive permanenti e le esibizioni temporanee, l'attività didattica in ordine alla conoscenza del patrimonio museale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, la partecipazione dell'università a progetti museologici locali, regionali, nazionali e internazionali; promuovere e curare la produzione di cataloghi ed altre pubblicazioni museologiche, sia scientifiche che divulgative; gestire i servizi centralizzati relativi alle attività museali; organizzare e coordinare le attività trasversali ai poli quali la promozione di eventi espositivi, la gestione dei punti di vendita e il bookshop.

3 Per le attività di cui al comma 2, lo SMA può avvalersi anche di strutture o enti esterni all'ateneo o da esso partecipati.

4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 dello statuto, lo SMA è costituito dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, in centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale e amministrativa da esercitarsi secondo le modalità previste dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Gli organi accademici, nel rispetto della autonomia organizzativa e culturale del sistema e dei musei, stabiliscono le linee della politica museale di ateneo, gli standard dei servizi e i parametri di valutazione.

Articolo 149 – Organi

1. Sono organi dello SMA:

- a) il presidente;
- b) il comitato di indirizzo e di controllo.

Articolo 150 – Il presidente

1. Il presidente dello SMA rappresenta il sistema ed esercita funzioni di iniziativa e promozione; convoca e presiede il comitato, cura l'attuazione delle decisioni dello stesso e predispone la

relazione annuale sull'attività del sistema che sottopone al comitato per l'approvazione e per il successivo inoltrare all'amministrazione universitaria. Ai sensi dello statuto è investito di poteri dirigenziali e gestionali che esercita in conformità alla normativa generale ed alla regolamentazione interna di ateneo. Il presidente può delegare alcune funzioni rientranti nei poteri dirigenziali e gestionali a funzionari interni al sistema appartenenti a categoria non inferiore a EP nelle materie previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna di ateneo.

2. Il presidente è nominato con proprio decreto dal rettore tra i professori in ruolo a tempo pieno in servizio nell'Università. Il presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

3. Il presidente designa tra i professori in ruolo componenti il comitato di indirizzo e controllo un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. La nomina del vice presidente è disposta con decreto rettorale.

Articolo 151 – Il comitato di indirizzo e controllo

1. Il comitato ha funzioni di indirizzo e controllo dello SMA e funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi centrali di governo dell'ateneo. In particolare spetta al comitato:

- a) individuare le linee di sviluppo e gli obiettivi generali del sistema;
- b) approvare il piano generale delle attività;
- c) promuovere la cooperazione tra i poli museali,
- d) formulare direttive sugli obiettivi dei servizi museali;
- e) approvare il regolamento di funzionamento dello SMA;
- f) promuovere progetti di cooperazione, anche mediante convenzioni, con istituzioni nazionali e internazionali pubbliche e private;
- g) approvare i prospetti economici e finanziari dello SMA utili per la definizione del bilancio unico di ateneo, previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- h) esercitare i compiti previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed approvare la ripartizione dei finanziamenti ai poli museali;
- i) promuovere l'aggiornamento professionale specifico del personale assegnato al sistema;
- j) verificare le attività svolte dalle strutture museali sulla base degli obiettivi prefissati e dei progetti e programmi da perseguire.

2. Il comitato è composto da:

- a) il presidente dello SMA;
- b) i coordinatori scientifici dei poli museali e gli altri coordinatori scientifici delle sezioni nel caso in cui il polo sia articolato in sezioni;
- c) due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo del sistema;
- d) due rappresentanti degli studenti eletti dal Consiglio degli studenti.

3. Alle riunioni del comitato partecipa, con diritto di voto limitatamente alle materie di cui alle lettere a), c), f), il direttore del centro di cui al successivo articolo 152, comma 2.

4. Alle riunioni del comitato partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, il coordinatore organizzativo del sistema.

5. Alle riunioni del comitato possono partecipare senza diritto di voto i responsabili museali di polo e, su invito del presidente, esperti o altre personalità.

6. I componenti eletti durano in carica tre anni accademici fatta eccezione per gli studenti il cui mandato è biennale. Il mandato è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Articolo 152 – Organizzazione dello SMA

1. Lo SMA è articolato in poli museali che costituiscono le strutture di servizio del sistema. Ogni polo, anche su proposta del comitato scientifico del polo, può essere articolato in sezioni in base al numero e alla rilevanza dei musei che ne fanno parte.

2. Dello SMA fa parte, ai soli fini scientifici e per fini di politica culturale comune e condivisa, il centro di ateneo Museo di Storia naturale, centro dotato di autonomia gestionale ed amministrativa ai sensi dell'art. 38 dello statuto.
3. L'elenco dei poli museali, con l'indicazione delle eventuali articolazioni in sezioni, delle rispettive sedi e dei dipartimenti di riferimento del polo e delle sezioni, è contenuto nell'allegato 7) al presente regolamento.
4. Con provvedimento del direttore generale sono individuate le unità organizzative che svolgono attività di supporto gestionale al sistema.
5. Allo SMA possono aderire anche musei appartenenti a istituzioni esterne all'ateneo o da esso partecipate. Le adesioni e le modalità di collaborazione sono definite da apposite convenzioni approvate dal senato accademico.

Articolo 153 – Il coordinatore organizzativo dello SMA

1. Il coordinatore organizzativo dello SMA è nominato dal direttore generale, sentito il presidente, tra il personale tecnico-amministrativo nell'osservanza dei criteri generali di organizzazione e della declaratoria delle categorie professionali prevista dal CCNL di comparto del personale tecnico- amministrativo. Il coordinatore organizzativo svolge funzioni di supporto al presidente nella gestione complessiva del sistema - tecnica, amministrativo-contabile e delle risorse umane - e le funzioni dal medesimo delegate ai sensi dell'articolo 150, comma 1.

Articolo 154 – Il polo museale

1. Il polo museale è l'unità di base dello SMA e risulta dall'aggregazione dei musei e delle collezioni di ateneo secondo criteri di affinità disciplinare e/o progettualità condivisa. Ciascun polo può essere articolato in sezioni o su più sedi, così come indicato nell'allegato di cui al precedente articolo 152, comma 3, e fornisce servizi agli utenti secondo le esigenze ed i fini istituzionali delle strutture di riferimento.
2. I poli conservano collezioni nate a fini didattici e di ricerca, secondo le esigenze ed i fini istituzionali delle strutture di riferimento.
3. I poli espongono al pubblico le loro collezioni permanenti ed organizzano eventi espositivi tematici, anche attraverso scambi e prestiti con altri musei e con soggetti privati. Programmano i laboratori didattici, per le scuole di ogni ordine e grado. Perseguono un uso più razionale delle risorse disponibili, in modo da rendere congrui i costi connessi alla loro gestione, mediante le acquisizioni centralizzate e la cooperazione nei servizi e la loro armonizzazione.

Articolo 155 – Organi del polo

1. Sono organi del polo:
 - a) il coordinatore scientifico;
 - b) il comitato scientifico.
2. Il coordinatore scientifico del polo è eletto dal comitato scientifico tra i docenti in ruolo (professori e ricercatori) che ne fanno parte o fra i coordinatori di sezione se il polo è articolato in sezioni. E' nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni rinnovabili una sola volta. Il coordinatore scientifico esercita funzioni di iniziativa e di promozione, convoca e presiede le riunioni del comitato e cura l'attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche deliberate dal comitato stesso.
3. Il coordinatore scientifico di sezione esercita funzioni di iniziativa e di promozione e cura l'attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche deliberate dal comitato di indirizzo e controllo e dal comitato scientifico del polo. Il coordinatore di sezione è designato dai dipartimenti di riferimento all'interno della rappresentanza di cui al successivo comma 4, lettera b).
4. Il comitato scientifico è composto da:
 - a) il coordinatore scientifico del polo che lo presiede;

b) una rappresentanza del personale docente (professori e ricercatori) designata dai consigli dei dipartimenti di riferimento del polo in numero di tre per ciascun dipartimento se il numero dei dipartimenti è minore o uguale a due e due altrimenti, fino ad un massimo di 8 rappresentanti, ivi compresi il coordinatore scientifico di cui alla lettera a) e i coordinatori di sezione di cui al precedente comma 3 del presente articolo, se il polo è articolato in sezioni;

c) un rappresentante degli studenti eletto tramite assemblea congiunta di tutti i rappresentanti degli studenti componenti dei singoli consigli di dipartimento afferenti al polo, convocata, presieduta e verbalizzata da un funzionario incaricato che afferisce al polo stesso. Il metodo elettivo si rifà al modello a liste concorrenti con preferenza singola come nelle elezioni dei rappresentanti degli studenti.;

d) un rappresentante del personale tecnico amministrativo dedicato al polo, designato al suo interno.

5. Alle sedute del comitato partecipa senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante, il responsabile museale di polo.

6. Il comitato scientifico determina, nell'osservanza delle linee strategiche deliberate dal comitato di indirizzo e controllo, le linee di indirizzo generale in merito agli orientamenti scientifici dell'area disciplinare di competenza del polo; elabora proposte di sviluppo delle attività del polo; indica le priorità dei servizi rispondenti alle esigenze dell'utenza e ne controlla l'attuazione, approva il progetto di attività annuale e la previsione di risorse necessarie per l'attuazione da sottoporre al comitato di indirizzo e controllo, approva la relazione a consuntivo sull'attività del polo.

7. I componenti eletti o designati durano in carica tre anni accademici fatta eccezione per gli studenti il cui mandato è biennale. Il mandato è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Articolo 156 – *Responsabile museale di polo*

1. Con provvedimento del direttore generale può essere attribuito l'incarico di responsabile museale di polo individuato tra il personale dell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati assegnato al sistema, sentito il presidente, nell'osservanza dei criteri generali di organizzazione e della declaratoria delle categorie professionali prevista dal CCNL di comparto del personale tecnico- amministrativo.

2. Il responsabile museale supporta il coordinatore scientifico nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento e controllo, propone le soluzioni innovative ed organizzative più adeguate per il miglior funzionamento dei servizi e per il soddisfacimento dell'utenza ed esercita gli altri compiti definiti nei provvedimenti organizzativi adottati dal direttore generale.

Articolo 157 – *Norma di coordinamento*

1. Qualora il polo museale sia regolato da apposita convenzione con enti pubblici esterni all'ateneo o dallo stesso partecipati, la presente disciplina trova applicazione laddove compatibile. In tali casi il coordinatore scientifico di cui all'articolo 155 è il rappresentante scientifico della struttura.

2. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, dello statuto, lo SMA definisce con il Sistema Bibliotecario di Ateneo quanto necessario ad assicurare il loro coordinamento.